

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 7 DEL 23/04/2026

OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione per la definizione bonaria della controversia la Fastweb S.p.A. (incorporante per fusione Vodafone Italia S.p.A.) ed il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 5768/2024 del 23.04.2024 reso Tribunale dal Milano nel giudizio R.g. 10833/2024 e della procedura esecutiva conseguente notificata in data 31.12.2025 con atto di pignoramento ex articolo 492 bis c.p.c. all'esito della ricerca dei beni con modalità telematica – **Provvedimenti conseguenti.**

L'anno duemilaventisei il giorno ventitre del mese di aprile, il Dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n°23/GAB del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n°9 del 17/06/2019, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12.9.2017 e n.468 del 13.9.2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.6.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di

legge di “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il “periodo transitorio” istituito con delibera n.8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18.12.2018, n.11 dell’1.7.2019 e n.47 del 19.12.2019;

VISTA la Determina n. 50 del 02.07.2020 di presa d’atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Delibera n. 9 del 17.06.2019 di nomina del Dott. Gaetano Punzi a Vice Direttore;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;

VISTA la nota prot. n. 192255 del 20/11/2025 del Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti del Dipartimento Regionale Agricoltura inerente le “Linee di Indirizzo Interpretative in merito alla ripartizione delle competenze”;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027 riformulato adottato con delibera consortile n. 31 del 18/11/2025 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 11230 del 9/12/2025;

VISTO il decreto ingiuntivo n. 5768/2024 del 23.04.2024 reso Tribunale dal Milano nel giudizio R.g. 10833/2024 con il quale è stato ingiunto al Consorzio di Bonifica 10 di pagare alla Vodafone Italia S.p.a. - P.IVA 08539010010 *“la somma di € 28.311,89, gli interessi come da domanda (convenzionali dalle singole scadenze al saldo), le spese della procedura di ingiunzione liquidate in €1.500,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre spese generali forfettario al 15%, I.V.A. se ed in quanto dovuta e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrente ed eventuali spese notarili per l'autenticazione dei libri contabili”* per le prestazioni dei servizi che la società ha fornito negli anni pregressi all’intestato Ente;

VISTO il decreto di esecutorietà n. cronol. 325/2025 del 07.01.2025 reso nel giudizio R.g.10833/2024 dal Tribunale di Milano con il quale è stato dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5768/2024;

VISTO l’atto di precetto notificato in data 03.10.2025 dalla società creditrice con l’intimazione del pagamento: *“complessivamente la somma di €59.745,85, oltre gli interessi convenzionale maturati e maturati sia nell’effettivo soddisfo, spese di registrazione del decreto ingiuntivo meglio indicato in narrativa nonché le spese e i diritti per la notifica del presente atto di precetto e quelle successive occorrente oltre IVA e CPA come per legge”*;

VISTO l’atto di pignoramento ex articolo 492 bis c.p.c. all’esito della ricerca dei beni con modalità telematica notificato in data 31.12.2025 dalla società Vodafone per il recupero coattivo del dovuto;

VISTA la nota prot. prot. 956 del 02.04.2026 con la quale l’amministrazione Consortile ha avanzato a parte creditrice una proposta per la definizione bonaria il giudizio pendente con la previsione della corresponsione della sorte capitale dovuta pari ad €28.311,89 e di €3.199,86 per spese legali, come riportate e quantificate in seno all’atto di precetto del 25/09/2025;

VISTA la nota di riscontro a mezzo pec del 03.04.2026 dello Studio Legale “Di Cecco e Associati” che rappresentata e difende la società creditrice, con la quale è stata manifestata l’adesione alla proposta formulata e *“dichiara che la medesima intende accettare la proposta transattiva formulata in data 02/04/2026 ed intende rinunciare integralmente al decreto ingiuntivo n. 5768/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 23/04/2024, nel procedimento monitorio avente N.R.G. 10833/2024, subordinatamente al pagamento, da parte del Consorzio ingiunto, della complessiva somma di Euro 31.511,75, mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT 07 A 02008 05364 000002214269, indicando quale beneficiaria Fastweb S.p.a., e nella causale il codice cliente di cui in oggetto, entro e non oltre il 24 aprile 2026”* e rappresentato, altresì, l’incorporazione per fusione della Vodafone Italia S.p.A. nella Fastweb S.p.A. società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SWISSCOM AG, con sede legale in Milano – Piazza Adriano Olivetti n. 1, codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. 12878470157;

VISTA la bozza di scrittura transattiva materialmente allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale la Fastweb S.p.A., come sopra identificata, a fronte del pagamento della somma onnicomprensiva di €31.511,75, tutto incluso e nulla escluso, non avrà null’altro a

pretendere per qualsiasi ragione e causale connessa e dipendente, direttamente e/o indirettamente dai titoli giudiziari e dalle fatture sottese agli stessi, rilasciando nel contempo a favore del Consorzio ampia e liberatoria quietanza di saldo;

VISTO il parere legale rilasciato dall'Avv. Maurizio Nula, Avvocato Capo - Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile, in data 21.04.2026 e assunto in pari data al prot. 1154/2026 in ordine all'ipotesi di accordo in argomento nel quale si afferma la convenienza di una soluzione transattiva;

RITENUTO di accedere alla proposta di accordo transattivo per la totale definizione delle controversie di che trattasi con la Fastweb S.p.A., alle condizioni sopra indicate;

VISTI gli atti d'Ufficio;

CON il parere favorevole del Vice Direttore Dott. Gaetano Punzi,

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO del parere legale rilasciato dall' dall'Avv. Maurizio Nula – Avvocato Capo - Dirigente dell' Ufficio Legale interconsortile, in data 21.04.2026 e assunto in pari data al prot. 1154/2026 in ordine all'ipotesi di accordo in argomento nel quale si afferma la convenienza di una soluzione transattiva;

DI TRANSIGERE ai sensi dell'art. 1965 c.c. per la definizione bonaria della controversia con la Fastweb S.p.A., (incorporante per fusione Vodafone Italia S.p.A.) società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SWISSCOM AG, con sede legale in Milano – Piazza Adriano Olivetti n. 1, codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. 12878470157, alle condizioni indicate in parte motiva ed in seno all'atto transattivo, mediante il versamento a stralcio in unica soluzione dell'importo onnicomprensivo di €31.511,75 a tacitazione totale di ogni spettanza e pretesa vantata relativamente all'oggetto e rinuncia ad ogni pretesa e/o azione attuale e/o futura;

DI APPROVARE per l'effetto la bozza di scrittura privata allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante a tacitazione di ogni pretesa vantata dalla Fastweb S.p.A., come sopra identificata, per le causali descritte, autorizzandone la sottoscrizione;

DI DARE MANDATO al Vice Direttore di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione, nonché la trasmissione del presente provvedimento allo Studio Legale “Di Cecco e Associati” che rappresenta e difende la società creditrice Fastweb S.p.A.;

DI MUNIRE il presente provvedimento di esecutività immediata stante l'urgenza.

Il Vice Direttore

Dott. Punzi Gaetano

Il Commissario Straordinario

Dott. Calogero Ferrantello

SCRITTURA TRANSATTIVA

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, tra il **Consorzio di Bonifica n. 10 di Siracusa**, con sede in Lentini (SR), via Agnone, n. 68, (C.F. 91007400897) in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Calogero Ferrantello, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale,

da una parte

e la **Fastweb S.p.A. (incorporante per fusione Vodafone Italia S.p.A.)**, società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SWISSCOM AG, con sede legale in Milano – Piazza Adriano Olivetti n. 1, codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. 12878470157, rappresentata e difesa dall' Avv. Giustino Di Cecco con Studio legale in Roma 00186 - Via del Banco di S. Spirito n.42 pec: giustinodicecco@ordineavvocatiroma.org

dall'altra

con la presente scrittura privata da valere occorrendo ad ogni effetto di legge, sottoscritta dalle parti con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge, si stipula e conviene quanto appresso cui

- si premette –

- Che in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 5768/2024 del 23.04.2024 reso Tribunale dal Milano nel giudizio R.g. 10833/2024 è stato ingiunto al Consorzio di Bonifica 10 di pagare *“la somma di € 28.311,89, gli interessi come da domanda (convenzionali dalle singole scadenze al saldo), le spese della procedura di ingiunzione liquidate in €1.500,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre spese generali forfettario al 15%, I.V.A. se ed in quanto dovuta e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrenze ed eventuali spese notarili per l'autenticazione dei libri contabili”*;

- Che le somme vantate dalla Vodafone Italia S.p.a. - P.IVA 08539010010, come quantificate all'esito delle rettifiche sul *quantum debeatur* avvenute nella fase antecedente al giudizio, afferiscono le prestazioni dei servizi che la società ha fornito negli anni pregressi all'intestato Ente;

- Che con decreto di esecutorietà n. cronol. 325/2025 del 07.01.2025 reso nel giudizio

R.g.10833/2024 il Tribunale di Milano dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5768/2024;

- Che in data 03.10.2025 la società creditrice notificava atto di precetto con l'intimazione del pagamento: *“complessivamente la somma di €59.745,85, oltre gli interessi convenzionale maturati e maturati sia nell'effettivo soddisfo, spese di registrazione del decreto ingiuntivo meglio indicato in narrativa nonché le spese e i diritti per la notifica del presente atto di precetto e quelle successive occorrente oltre IVA e CPA come per legge”*.

- Che stante il perdurare dell'inadempimento, in data 31.12.2025 la società Vodafone notificava pignoramento ex articolo 492 bis c.p.c. all'esito della ricerca dei beni con modalità telematica per il recupero coattivo del dovuto;

- Che con nota prot. prot. 956 del 2.04.2026 l'amministrazione Consortile avanzava a parte creditrice una proposta per la definizione bonaria il giudizio pendente con la previsione della corresponsione della sorte capitale dovuta pari ad €28.311,89 e di €3.199,86 per spese legali, come riportate e quantificate in seno all'atto di precetto del 25/09/2025;

- Che la somma complessiva offerta pari ad € 31.511,75 sarà corrisposta in un'unica soluzione entro il termine di 15 giorni dal perfezionamento dell'accordo a totale soddisfo di quanto dovuto dalla società creditrice;

- Che con nota di riscontro a mezzo pec del 03.04.2026 lo Studio Legale *“Di Cecco e Associati”* che rappresentata e difende la società creditrice, manifestava la propria adesione alla proposta formulata e *“dichiara che la medesima intende accettare la proposta transattiva formulata in data 02/04/2026 ed intende rinunciare integralmente al decreto ingiuntivo n. 5768/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 23/04/2024, nel procedimento monitorio avente N.R.G. 10833/2024, subordinatamente al pagamento, da parte del Consorzio ingiunto, della complessiva somma di Euro 31.511,75, mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT 07 A 02008 05364 000002214269, indicando quale beneficiaria Fastweb S.p.a., e nella causale il codice cliente di cui in oggetto, entro e non oltre il 24 aprile 2026”*;

- Che con la nota di trasmissione della suddetta pec del 03.04.2026 veniva rappresentato, altresì, l' incorporazione per fusione della Vodafone Italia S.p.A. nella

Fastweb S.p.A. società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SWISSCOM AG, con sede legale in Milano – Piazza Adriano Olivetti n. 1, codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. 12878470157;

- Che a seguito di espressa richiesta il provvedimento di incorporazione per fusione anzi menzionato veniva assunto agli atti consortili al prot. 1167 del 22.04.2026 unitamente alla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino relativa alla VODAFONE ITALIA S.P.A ove evincibile la cancellazione in data 08/01/2026 per la causale: *"FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE IN ALTRA SOCIETA'"*;

- Che in data 21.04.2026 l'Ufficio Legale Interconsortile rilasciava parere legale assunto in pari data al prot. 1154/2026 in ordine all'ipotesi di accordo in argomento.

* * *

Tutto ciò premesso a far parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, le parti sono addivenute alla determinazione di definire bonariamente ogni pendenza tra loro esistente e, a tal fine, convengono quanto appresso:

Art. 1) Il Consorzio di Bonifica n. 10 di Siracusa, a saldo e stralcio di quanto dovuto in forza del Decreto Ingiuntivo n. 5768/2024 del 23.04.2024 reso Tribunale dal Milano nel giudizio promosso con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. R.g. 10833/2024 e della successiva procedura esecutiva presso terzi citata in premessa e da considerare ad ogni effetto qui integralmente riportati e trascritti, si obbliga a versare alla società **Fastweb S.p.A. (incorporante per fusione Vodafone Italia S.p.A.)** società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SWISSCOM AG, con sede legale in Milano – Piazza Adriano Olivetti n. 1, codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. 12878470157, che a tale titolo accetta, la complessiva e omnicomprensiva somma di **€31.511,75** omnia tutto incluso e nulla escluso. Le parti concordano che la predetta somma di €31.511,75 verrà versata entro il **24/04/2026** in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario alle coordinate

bancarie intestate alla creditrice comunicate con nota prot. 968/2026.

La Società come sopra rappresentata dichiara che a pagamento avvenuto non avrà null'altro a pretendere per qualsiasi ragione e causale comunque connessa e dipendente, direttamente e/o indirettamente dai titoli in premessa citati, ivi compresi interessi, dichiarandosi ad ogni effetto sin d'ora pienamente soddisfatta e rilasciando nel contempo a favore del Consorzio ampia e liberatoria quietanza di saldo;

All'avvenuto pagamento del dovuto la società Fastweb S.p.A. (incorporante per fusione Vodafone Italia S.p.A.) provvederà all'interruzione della procedura esecutiva di cui all'atto pignoramento ex articolo 492 bis c.p.c. all'esito della ricerca dei beni con modalità telematica notificato in data 31.12.2025 avanti al Tribunale Ordinario di Siracusa e all'ottenimento della dichiarazione dell'estinzione della procedura esecutiva;

Art. 2) Il Consorzio di Bonifica n. 10 di Siracusa e la società **Fastweb S.p.A.** (incorporante per fusione Vodafone Italia S.p.A.) dichiarano e si danno reciprocamente atto che con la presente transazione hanno inteso definire totalmente e senza eccezione alcuna i rapporti tra gli stessi intercorrenti derivanti da tutti i titoli, in premessa citati e qui da intendersi tutti riportati e trascritti.

Le parti precisano altresì che il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al punto n. 1 comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo con facoltà per la Società di procedere per il recupero dell'intero credito.

Le parti precisano altresì che la presente scrittura privata non ha carattere novativo;

Art. 3) Per tutto quanto non previsto dal presente atto le parti contraenti espressamente si richiamano alla normativa vigente in materia;

Art. 4) Le spese per la registrazione della presente scrittura saranno sopportate dalla parte inadempiente che avrà dato causa alla registrazione medesima;

Art. 5) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo e, in particolare, in relazione alla sua validità, efficacia, esecuzione ed interpretazione, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Siracusa.

La presente scrittura composta da 05 pagine, redatta in formato digitale, viene dalle parti letta, approvata e sottoscritta da remoto con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge da:

Il Commissario Straordinario

Dott. Calogero Ferrantello n.q.

Per la Fastweb S.p.A.

Dott. Walter Renna

Studio Legale Di Cecco & Associati

Prof. Avv. Giustino Di Cecco

Per la rinuncia alla solidarietà professionale



A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole di cui al sovraesteso accordo sono state oggetto di specifica trattativa e corrispondono esattamente alla loro volontà sicché approvano, accettano e sottoscrivono i patti ivi contenuti di cui dall'articolo 1 (premesse) e all'articolo 5 (foro competente e rinvio).

Il Commissario Straordinario

Dott. Calogero Ferrantello n.q.

Per la Fastweb S.p.A.

Dott. Walter Renna

Studio Legale Di Cecco & Associati

Prof. Avv. Giustino Di Cecco

Per la rinuncia alla solidarietà professionale
